REGOLAMENTO RELATIVO AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI
Indice
Titolo I
Oggetto
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Titolo II
Disciplina del canone
Capo I
Oggetto
Articolo 2
Oggetto del canone
Articolo 3
Definizioni oggettive e ambito di applicazione del canone
Capo II
Procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni e autorizzazioni
Articolo 4
Attivazione del procedimento amministrativo
Articolo 5
Istruttoria della domanda
Articolo 6
Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
Articolo 7
Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
Articolo 8
Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione Articolo 9
Revoca, modifica, rinuncia e decadenza della concessione e dell'autorizzazione
Articolo 10
Subentro nella concessione/autorizzazione
Articolo 11
Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione
Articolo 12
Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari
Articolo 13
Impianti pubblicitari installati su proprietà di altri enti
Articolo 14
Dichiarazione

Capo III				
Disciplina del canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria				
Articolo 15				
Soggetto attivo				
Articolo 16				
Soggetto tenuto al pagamento del canone				
Articolo 17				
Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie				
Articolo 18				
Determinazione della superficie di occupazione				
Articolo 19				
Criteri determinativi della tariffa del canone per le occupazioni				
Articolo 20				
Distributori di carburanti e di tabacchi - classificazione del territorio comunale				
Articolo 21				
Distributori di carburanti e di tabacchi – determinazione del canone				
Articolo 22				
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti di genere				
Articolo 23				
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione pubblicitaria				
Articolo 24				
Tariffe annuali e tariffe giornaliere				
Articolo 25				
Maggiorazioni del canone				
Articolo 26				
Riduzioni del canone				
Articolo 27				
Esenzioni				
Articolo 28				
Modalità e termini di versamento				
Capo IV				
Canone per le Pubbliche Affissioni				
Articolo 29				
Finalità e contenuto del servizio				
Articolo 30				
Superficie degli impianti adibiti alle affissioni				
Articolo 31				
Canone per le pubbliche affissioni				
Articolo 32				
Pagamento del canone sulle pubbliche affissioni				
Articolo 33				
Rinvio				
Articolo 34				
Riduzioni del canone				
Articolo 35				
Esenzioni dal canone				
Articolo 36				

Prescrizioni per le pubbliche affissioni		
Articolo 37		
Sostituzione di manifesti		
Articolo 38		
Affissioni su manufatti provvisori		
Capo V		
Verifica, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi		
Auticula 20		
Articolo 39		
Verifica, riscossione coattiva Canoni e indennità, irrogazione sanzioni		
Articolo 40		
Sanzioni e indennità		
Articolo 41		
Interessi		
Articolo 42		
Rimborsi		
Titolo III		
Disciplina del canone mercatale		
4 11 1 42		
Articolo 43		
Disposizioni generali		
Articolo 44		
Oggetto		
Articolo 45		
Ambito di applicazione		
Articolo 46		
Soggetti obbligati al pagamento del canone		
Articolo 47		
Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale		
Articolo 48		
Determinazione del canone mercatale		
Articolo 49		
Modalità e termini di versamento		
Articolo 50		
Verifica, riscossione coattiva canoni e indennità, irrogazione sanzioni		
Titolo IV		
Contenzioso e disciplina finale e transitoria		
Articolo 51		
Contenzioso		
Articolo 52		
Disposizioni finali e transitorie		

Titolo I	
Oggetto	
Articolo 1	
Oggetto del regolamento	

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituisce e disciplina i seguenti canoni:
- a) il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", di seguito denominato "canone", previsto dai commi da 816 a 836 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) il "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate", di seguito nominato "canone mercatale", previsto dai commi da 837 a 845 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il canone di cui al comma 1, lettera a) sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3. Il canone mercatale di cui al comma 1, lettera b) sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17.
- 4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione dei canoni, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o di autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento.
- 5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Titolo II	
Disciplina del canone	
Capo I	
Oggetto	
Articolo 2	
Oggetto del canone	

- 1. L'oggetto del canone è:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei

Comuni e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, di seguito denominata "occupazione";

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, di seguito denominata "diffusione pubblicitaria".

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito di applicazione del canone

- 1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura con o senza manufatti e anche senza titolo su "suolo pubblico" e su "spazi ed aree pubbliche", intendendo ai fini dell'applicazione del presente regolamento per tali i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e le aree di proprietà privata, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 2. Il canone si applica alla diffusione pubblicitaria, anche abusiva, intendendo ai fini dell'applicazione del presente regolamento per tali qualsiasi forma di messaggio pubblicitario che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992). Si intende, inoltre, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
- 3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione pubblicitaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui la superficie per l'occupazione risulti superiore alla superficie per la diffusione pubblicitaria, la parte eccedente di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Capo II

Procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni e autorizzazioni

Articolo 4

Attivazione del procedimento amministrativo

- 1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
- 2. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse per la diffusione pubblicitaria è soggetta ad autorizzazione espressa da parte del Comune.

3. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune. La domanda, provvista di bollo, va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

I. in caso di richiesta di occupazione:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e, se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, il relativo indirizzo PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, l'indirizzo PEC, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante), la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione/autorizzazione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- g) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o dell'amministratore.
- II. in caso di richiesta di installazione mezzi pubblicitari, oltre alle indicazioni di cui alle lettere a), e), f), g):
- h) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- i) n. 1 bozzetti del mezzo o del messaggio a colori con misure, colori e dicitura anche con supporto digitale;
- j) planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda con indicazione della strada, progressiva chilometrica e lato affinché sia chiaramente individuabile il punto in cui si chiede l'installazione;
- k) autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno o dell'immobile all'installazione con indicazione dei dati catastali (Comune catastale, particella, sub), qualora l'impianto insista su proprietà privata;
- I) una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante.
- 4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto) o di installazione.
- 5. Le domande vanno presentate 30 giorni prima dell'occupazione o dell'installazione. In caso di comprovata necessità l'ufficio competente/il concessionario può ridurre il termine di cui sopra.
- 6. Quando una diffusione pubblicitaria determini anche un'occupazione di suolo pubblico ai fini del presente regolamento, va presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi.
- 7. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati all'Ufficio competente. Nel caso la domanda venga inviata via PEC, la domanda deve essere firmata digitalmente oppure alla domanda sottoscritta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
- 8. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (pec, e-mail). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle

condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

- 9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta essere assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al concessionario prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le diffusioni pubblicitarie che ai sensi delle norme vigenti non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, qualora non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto obbligato al pagamento del canone, non è soggetta ad autorizzazione ma a comunicazione.
- 11. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili dal territorio comunale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta del Comune.

Articolo 5

Istruttoria della domanda

- 1. L'Ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 giorni salvo interruzioni/sospensioni. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione all'installazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
- 5. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione/autorizzazione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
- 6. Il responsabile del procedimento valuta la conformità ed il rispetto della richiesta di installazione di mezzi pubblicitari con i principi di sicurezza stradale e della circolazione. All'uopo può richiedere parere alla Polizia municipale.
- 7. In concomitanza di più richieste per la medesima area si procede all'assegnazione in base alla data ed il numero di protocollazione.
- 8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione o della richiesta di installazione di mezzi pubblicitari, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 6

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente,

preferibilmente a mezzo PEC.

- 2. Il provvedimento di concessione/ autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione o l'installazione di mezzi pubblicitari, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. del 26.10.1972 n. 642);
- b) deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- c) pagamento del canone dovuto.
- 3. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione o di installazione di mezzi pubblicitari e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica.
- 4. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato originario dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/autorizzato. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione sarà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo le richieste per il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione.

Articolo 7

Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione/ autorizzazione di occupazione deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario/autorizzato e relativa accettazione espressa.
- d) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del canone e le regole per il suo versamento.
- 2. Il provvedimento di autorizzazione di installazione di mezzi pubblicitari deve contenere, oltre il nominativo dell'autorizzato:
- a) l'indicazione del mezzo o messaggio pubblicitario e, ove possibile, della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
- b) il tipo di impianto/mezzo;
- c) le prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto/mezzo;
- d) la durata, la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione, che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto/mezzo pubblicitario ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
- 3. Nei casi in cui una diffusione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento il provvedimento di concessione/autorizzazione comprende l'autorizzazione all'effettuazione della diffusione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 4. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi e sono rilasciate solamente in seguito al versamento del canone.

Articolo 8

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario/autorizzato di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella concessione/autorizzazione e nelle norme vigenti in materia.

- 2. Il concessionario/autorizzato, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti o l'installazione di mezzi pubblicitari, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione o installazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato originario dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione o installazione. Qualora ciò non avvenga il Comune procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/autorizzato inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
- 3. Il concessionario/autorizzato è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso o i mezzi pubblicitari installati in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
- 4. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione dei manufatti e degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo.
- 5. Il concessionario/autorizzato è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione o dell'installazione di mezzi pubblicitari e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario/autorizzato deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

Revoca, modifica, rinuncia e decadenza della concessione e dell'autorizzazione

- 1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o l'installazione di mezzi pubblicitari, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La reiterazione delle violazioni previste al comma 3 del presente articolo costituisce in ogni caso un motivo di pubblico interesse. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione o di mancata installazione di mezzi pubblicitari, da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione. Il Comune può chiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
- 2. Il concessionario/autorizzato può rinunciare all'occupazione o all'installazione dei mezzi pubblicitari con apposita comunicazione scritta diretta all'Ufficio competente. L'eventuale canone versato verrà restituito solo se la rinuncia viene comunicata prima della decorrenza della concessione/autorizzazione (fa fede la data di ricezione della comunicazione). Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario/autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo se previsti. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 4 del presente regolamento.
- 3. Il concessionario/autorizzato decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per le concessioni/autorizzazioni aventi ad oggetto scavi, ponteggi, automezzi, installazione di manufatti e di mezzi pubblicitari, qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite e le norme vigenti in materia;
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- c) violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale e della circolazione;
- d) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione,

- particolari prescrizioni ecc.);
- e) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
- f) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico o installazione dei mezzi pubblicitari senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione nel caso di occupazione/installazione permanente, nei 30 (trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione nel caso di occupazione/ installazione temporanea.
- 4. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) d) e f) del precedente comma 3 il competente pubblico ufficiale redige un verbale di constatazione della violazione. Il responsabile del procedimento notifica al concessionario/autorizzato il verbale di constatazione con l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista all'articolo 39 del presente regolamento e con l'intimazione ad uniformarsi alle prescrizioni violate o, in alternativa, a rimuovere i manufatti e mezzi di pubblicità installati con ripristino dello stato originario dei luoghi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica (data di ricezione). Decorso suddetto termine il concessionario/autorizzato decade dalla concessione/autorizzazione e il Comune provvede ad effettuare la rimozione dei manufatti o dei mezzi pubblicitari, alla loro custodia e al ripristino dello stato originario dei luoghi ponendo i relativi oneri a carico dell'autore dell'occupazione o dell'installazione dei mezzi pubblicitari e, in via tra loro solidale, del soggetto per conto del quale la pubblicità è stata effettuata.
- 5. Nel caso previsto dalla lettera e) del precedente comma 3 il responsabile del procedimento, verificato il mancato o incompleto pagamento del canone alla scadenza, notifica concessionario/autorizzato l'atto di intimazione a versare il canone ancora dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica (data di ricezione) con applicazione degli interessi legali o moratori, irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria amministrativa prevista all'articolo 39 del presente Decorso suddetto il concessionario/autorizzato regolamento. termine decade concessione/autorizzazione e, qualora non vi avesse già provveduto il concessionario/autorizzato, il Comune provvede ad effettuare la rimozione dei manufatti o dei mezzi pubblicitari, alla loro custodia e al ripristino dello stato originario dei luoghi ponendo i relativi oneri a carico dell'autore dell'occupazione o dell'installazione dei mezzi pubblicitari e, in via tra loro solidale, del soggetto per conto del quale la pubblicità è stata effettuata.
- 6. Nel caso di occupazioni e/o di mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione il competente pubblico ufficiale redige un verbale di constatazione della violazione. Il responsabile del procedimento notifica al concessionario/autorizzato il verbale di constatazione con l'indicazione dell'indennità dovuta e l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa previste all'articolo 39 e con l'intimazione di rimuovere i manufatti e mezzi di pubblicità installati e di ripristinare lo stato originario dei luoghi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica (data di ricezione). Decorso suddetto termine il Comune provvede ad effettuare la rimozione dei manufatti o dei mezzi pubblicitari, alla loro custodia e al ripristino dello stato originario dei luoghi ponendo i relativi oneri a carico dell'autore dell'occupazione o dell'installazione dei mezzi pubblicitari e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo e del soggetto per conto del quale la pubblicità è stata effettuata.
- 7. Restano impregiudicate le procedure eventualmente previste per la constatazione ed irrogazione delle sanzioni, in caso di violazione delle norme del Codice della Strada, e tra queste la rimozione d'urgenza in caso di intralcio alla circolazione del traffico.
- 8. Nei casi previsti dai commi 4 o 5 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione o installazione originariamente concesso o autorizzato.

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione/autorizzazione.

- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'Ufficio competente apposita domanda, indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
- 3. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Il responsabile del procedimento può negare il subentro nella concessione o autorizzazione, qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione

- 1. La domanda di rinnovo della concessione deve essere rivolta all'Ufficio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza.
- 2. Nel caso di richiesta di proroga della concessione/autorizzazione, la domanda deve pervenire almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione/autorizzazione.
- 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
- 4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.
- 5. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione o installazione di mezzi pubblicitari oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 4.
- 6. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori, se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione o installazione precedente.

Articolo 12

Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. Con delibera della Giunta comunale è individuata la superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.

Articolo 13

Impianti pubblicitari installati su proprietà di altri enti

1. Nel caso in cui il rilascio della concessione/autorizzazione per la diffusione pubblicitaria visibile dal territorio comunale è di competenza di altri Enti, il soggetto obbligato al pagamento del canone per la diffusione pubblicitaria deve presentare al Comune la dichiarazione ed effettuare il pagamento del canone come previsto dall'articolo 14.

Articolo 14

Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione o all'installazione di mezzi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, per tutte le diffusioni pubblicitarie che ai sensi delle norme vigenti non necessitano di autorizzazione amministrativa e per gli altri casi previsti dalla normativa

vigente o dal presente regolamento.

- 2. Per la diffusione pubblicitaria, il soggetto debitore il canone è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di controllo, liquidazione e riscossione del canone, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone, oltre ai dati previsti dall'articolo 4, comma 3, lettere a), f), g), i), j) e l).
- 3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova debenza.
- 4. La dichiarazione della pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuata la constatazione.
- 6. Il soggetto obbligato al pagamento del canone che intende cessare la pubblicità permanente deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 30 aprile. In caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il soggetto debitore continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste per la pubblicità abusiva.

Capo III

Disciplina del canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria

Articolo 15

Soggetto attivo

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Badia appartiene alla classe "Comuni fino a 10.000 abitanti".
- 2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione nelle zone e ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione pubblicitaria in categorie, come da allegati al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante. Ad ognuna delle zone e categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.
- 3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
- ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" e precisamente ZONA A e ZONA B in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- ALLEGATO B: classificazione per "CATEGORIA NORMALE o SPECIALE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione pubblicitaria;
- ALLEGATO C: prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione.
- 4. In caso di gestione diretta la Giunta comunale nomina un funzionario responsabile gestore del canone, al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale del canone. Esso rilascia le concessioni/autorizzazioni, sottoscrive gli atti di intimazione, svolge la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, richiede il pagamento del canone e dell'indennità, nonché del rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune, emette e sottoscrive gli atti esecutivi e predispone ed effettua i rimborsi.

5. Ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Comune può affidare la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento e di riscossione coattiva nel rispetto delle norme vigenti. In tal caso le attribuzioni previste dal comma 4 del presente articolo spettano al concessionario tranne il rilascio di atti di concessione e di autorizzazione ed i connessi obblighi, come individuati nel rispettivo contratto di servizio.

Articolo 16

Soggetto tenuto al pagamento del canone

- 1. Il canone è dovuto al Comune di Badia dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione pubblicitaria in maniera abusiva. Per la diffusione pubblicitaria è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario il soggetto per conto del quale è effettuata la pubblicità.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
- 4. Il Comune indica sul proprio sito istituzionale le modalità di versamento del canone. In caso di affidamento del servizio di riscossione dell'entrata sarà il Concessionario a pubblicare sul proprio sito le modalità di versamento.

Articolo 17

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

- 1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie si dividono in permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione rispettivamente di autorizzazione, è di durata non inferiore a 365 giorni, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
- b) sono temporanee le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore a 365 giorni, anche se periodiche.
- 2. Per le occupazioni temporanee regolarmente autorizzate che, a seguito di proroghe, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 3. Le diffusioni pubblicitarie, effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di concessione/autorizzazione o a seguito di presentazione di dichiarazione, superiori a 90 giorni sono considerate annuali.

Articolo 18

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nel provvedimento di concessione/autorizzazione o, in caso di occupazione abusiva, sulla base di quanto

rilevato dal pubblico ufficiale nel verbale di constatazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

- 2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
- 3. In caso di tende o simili poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
- 4. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
- 5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette al canone le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
- 6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
- 7. Per le occupazioni con una superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico provvedimento di concessione/autorizzazione, la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento.

Articolo 19

Criteri determinativi della tariffa del canone per le occupazioni

- 1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
- a) classificazione in zone (Allegato A) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
- 2. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 3. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 20

Distributori di carburanti e di tabacchi - classificazione del territorio comunale

- 1. Ai fini della applicazione del canone per l'occupazione di sottosuolo e di soprassuolo con distributori di carburanti e di tabacchi il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone risultanti dalla planimetria allegata (Allegato F) al presente regolamento:
- a) centri abitati secondo il Codice della strada
- b) parte rimanente del territorio comunale.

Distributori di carburanti e di tabacchi – determinazione del canone

- 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale secondo l'Allegato C.
- 2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quarto del canone previsto per le occupazioni del sottosuolo per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento della misura della capacità.
- 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quarto del canone previsto per le occupazioni del sottosuolo per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi non raccordati tra loro, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- 6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone secondo l'Allegato C.

Articolo 22

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti di genere

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50.
- 2. Non rientrano nella previsione del comma 1 del presente articolo le occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere in relazione a servizi resi esclusivamente ad un numero di utenze predefinite e non alla collettività. L'occupazione viene misurata in chilometri lineari applicando le tariffe come determinate nell'Allegato C al chilometro lineare o frazione di esso, in quanto tale misurazione è più funzionale alla presente tipologia di occupazione. Le occupazioni riguardanti l'allacciamento degli utenti alla rete idrica pubblica, alla rete di canalizzazione pubblica e ad altre reti gestite dal Comune sono esenti.
- 3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4. Gli importi previsti ai commi 1 e 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al

consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 23

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione pubblicitaria

- 1. Non sussistendo sul territorio comunale differenziazioni rilevanti per quanto riguarda l'importanza del territorio e delle località, l'impatto ambientale dei mezzi pubblicitari né l'incidenza sull'arredo urbano, con riferimento alla determinazione della tariffa del canone per la diffusione pubblicitaria, tutto il territorio comunale rientra nella categoria normale.
- 2. Per la diffusione pubblicitaria la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto del provvedimento autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in un'unica struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
- 5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto debitore e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
- 8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto il canone è dovuto per anno solare.
- 9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
- 12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

- 13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, tranne nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia installato su suolo pubblico.
- 14. Per la diffusione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto debitore deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.
- 15. La diffusione pubblicitaria mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione pubblicitaria effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
- 16. Per la diffusione pubblicitaria effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

- 1. Le occupazioni permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni aventi inizio o termine nel corso dell'anno solare, per la frazione d'anno si applica l'importo minore tra l'intera tariffa annua e la tariffa giornaliera. Alla tariffa standard annua prevista dall'articolo 1, comma 826 della legge n. 160/2019 sono applicati i coefficienti previsti dall'Allegato C.
- 2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3. Le diffusioni pubblicitarie permanenti senza installazioni di impianti pubblicitari su suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone per anni solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio o termine nel corso dell'anno solare, per la frazione d'anno si applica l'importo minore tra l'intera tariffa annua e la tariffa giornaliera. Alla tariffa standard annua prevista dall'articolo 1, comma 826 della legge n. 160/2019 sono applicati i coefficienti previsti dall'Allegato C.
- 4. Le diffusioni pubblicitarie permanenti con installazioni di impianti pubblicitari su suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone per anni solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio o termine nel corso dell'anno solare, per la frazione d'anno si applica l'importo minore tra l'intera tariffa annua e la tariffa giornaliera. Alla tariffa standard annua prevista dall'articolo 1, comma 826 della legge n. 160/2019 sono applicati i coefficienti previsti dall'Allegato C.
- 5. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie permanenti la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione di cui all'Allegato C e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici di cui agli allegati A e B.
- 6. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard

giornaliera di cui dall'articolo 1, comma 827 della legge n. 160/2019 con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'Allegato C.

- 7. Le diffusioni pubblicitarie temporanee senza installazioni di impianti pubblicitari su suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard giornaliera, prevista dall'articolo 1, comma 827 della legge n. 160/2019 con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'Allegato C.
- 8. Le diffusioni pubblicitarie temporanee con installazioni di impianti pubblicitari su suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard giornaliera, prevista dall'articolo 1, comma 827 della legge n. 160/2019 con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'Allegato C.
- 9. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione di cui all'Allegato C, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni di cui agli allegati A e B.
- 10. Alle tariffe standard così determinate si applicano le ulteriori maggiorazioni, le riduzioni e i coefficienti previsti dal presente regolamento per l'occupazione e la diffusione pubblicitaria.

Articolo 25

Maggiorazioni del canone

- 1. Sono previste delle maggiorazioni della tariffa standard annua e/o giornaliera per le occupazioni indicate e nella misura prevista nell'Allegato C.
- 2. Per i periodi di stagione turistica e precisamente dal 1 al 31 agosto e dal 20 dicembre al 20 marzo la tariffa giornaliera di cui all'Allegato C è maggiorata del 50 per cento.
- 3. Sono previste delle maggiorazioni della tariffa standard annua e/o giornaliera per le diffusioni pubblicitarie, con o senza installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, indicate e nella misura prevista nell'Allegato C.

Articolo 26

Riduzioni del canone

- 1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:
- a) 30 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni. Tale riduzione non si applica alle tariffe previste per l'occupazione con cavi, condutture ed impianti;
- b) 50 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni o per le occupazioni che si verifichino con carattere ricorrente in base ad una convenzione con il Comune. L'applicazione della presente riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista dalla precedente lettera a) e non si applica alle tariffe previste per l'occupazione con cavi, condutture ed impianti;
- c) 75 per cento le occupazioni del sottosuolo. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 2. Sono previste delle ulteriori riduzioni della tariffa standard annua e/o giornaliera per le occupazioni indicate e nella misura prevista nell'Allegato C.
- 3. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione pubblicitaria:
- a) 50 per cento delle tariffe riportate nell'Allegato C) per:
 - i. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - ii. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli

enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

iii. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa;

4. Sono previste delle ulteriori riduzioni della tariffa standard giornaliera per le diffusioni pubblicitarie indicate e nella misura prevista nell'Allegato C.

Articolo 27 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) passi carrabili;
- i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- k) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mg;
- l) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- m) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- n) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano

- informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- o) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- r) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- v) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- w) la diffusione pubblicitaria per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:
- a) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica degli autoveicoli elettrici;
- b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- c) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- f) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- g) le occupazioni e la diffusione pubblicitaria eccetto le affissioni di manifesti effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- h) la diffusione pubblicitaria effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche.

Modalità e termini di versamento

- 1. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
- 2. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 3. Per le occupazioni permanenti o temporanee effettuate a favore di un condominio, il soggetto obbligato al versamento è l'amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
- 4. Per le diffusioni pubblicitarie permanenti non soggette ad autorizzazione ma a comunicazione, il pagamento del canone relativo al primo anno di diffusione deve essere effettuato al momento della dichiarazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile.
- 5. Per le diffusioni pubblicitarie temporanee non soggette ad autorizzazione ma a comunicazione, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento della dichiarazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
- 7. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
- 8. Non si procede all'arrotondamento dell'euro.

Capo IV

Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 29

Finalità e contenuto del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del gestore del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 30

Superficie degli impianti adibiti alle affissioni

- 1. La superficie complessiva degli impianti da adibirsi alle pubbliche affissioni per conto del comune è di circa 10 metri quadrati. Qualora la superficie venisse ridotta per eliminazione di impianti la stessa può essere reintegrata da altri impianti nella stessa categoria.
- 2. Nei periodi elettorali vengono sistemati, nelle posizioni individuate dal Piano Generale degli Impianti, 3 spazi su tabelloni elettorali che verranno rimossi dal Comune a campagna elettorale conclusa.
- 4. La tipologia degli impianti di cui al presente articolo deve adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e a quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 31

Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

- 2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. La classificazione dei siti in categoria normale e in categoria speciale di cui all'Allegato B del presente regolamento si applica anche al servizio di pubblica affissione.
- 3. La tariffa standard del canone per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 cm risulta dall'Allegato C . La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.
- 4. La tariffa standard del canone si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
- 5. Per affissioni di manifesti di formato superiore a 1 mq la tariffa standard è aumentata del 50 per cento e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione tale tariffa è maggiorata del 45 per cento.
- 6. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard di cui al comma 3 è maggiorata del 50 per cento.
- 7. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard è maggiorata del 50 per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.
- 8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard.
- 9. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni. Si applica la tariffa standard prevista per le affissioni ridotta del 50%.

Articolo 32

Pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 36 del presente regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le norme vigenti in materia di riscossione coattiva.

Articolo 33

Rinvio

1. Le disposizioni previste per il canone sulle esposizioni pubblicitarie si applicano, per quanto compatibili, anche al canone per le pubbliche affissioni.

Articolo 34

Riduzioni del canone

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 34, del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Esenzioni dal canone

- 1. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36

Prescrizioni per le pubbliche affissioni

- 1. Per ottenere l'affissione il committente deve comunicare mediante l'apposito modulo predisposto dal gestore del servizio:
- a) la durata dell'affissione,
- b) il numero dei manifesti da affiggere,
- c) l'eventuale scelta di determinati spazi,
- d) ogni altra notizia necessaria al riguardo.
- 2. Il committente deve altresì consegnare o fare pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere.
- 3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 4. Per ogni effetto di legge e di tariffa gli avvisi ed i manifesti vengono contrassegnati dal gestore con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.
- 4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Lo stesso elenco è a disposizione del Comune.
- 6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni dalla comunicazione in merito da parte del gestore.
- 9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

- 11. Il gestore deve garantire l'immediata affissione dei manifesti qualora la stessa sia prevista da norme di legge. Lo stesso deve inoltre garantire il rispetto delle eventuali norme limitative riguardanti le affissioni.
- 12. Nei locali d'accettazione dei manifesti devono essere esposti, per la pubblica consultazione:
- a) le tariffe del servizio,
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono,
- c) il registro cronologico delle commissioni.
- 13. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

Sostituzione di manifesti

- 1. Non può essere attribuita alcuna responsabilità al Comune o al gestore per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza della affissione richiesta.
- 2. Il gestore ha comunque l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 38

Affissioni su manufatti provvisori

- 1. Sulle armature, impalcature, steccati e simili manufatti provvisori, per qualunque uso costruiti e prospicienti il suolo pubblico, situati all'interno del centro abitato, è vietato affiggere qualsiasi sorta di manifesto, locandina od altro. Nel restante territorio comunale, sui manufatti provvisori di cui sopra, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al gestore del servizio per conto del Comune la facoltà di effettuarvi le affissioni senza obbligo del preventivo assenso del proprietario. Il Comune può escludere gli impianti provvisori in oggetto dall'uso per affissioni comunicandolo al gestore, soprattutto se dal Comune vengono imposti impianti particolari.
- 2. Il gestore concederà la preferenza nell'utilizzazione degli spazi di cui al precedente comma alle ditte che hanno il proprio esercizio nello stabile ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si eseguono, fermo restando l'obbligo per le medesime di corrispondere i canoni dovuti.
- 3. In caso di anticipata rimozione dei mezzi di cui al comma 1 del presente articolo, l'utente potrà ottenere gratuitamente che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località, sempreché vi siano spazi disponibili ed a condizione che il committente metta a disposizione il materiale da affiggere.

Capo V

Verifica, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi

Articolo 39

Verifica, riscossione coattiva canoni e indennità, irrogazione sanzioni

- 1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario affidatario, provvede alla verifica dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze, all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 2. Per l'ipotesi prevista all'articolo 9, comma 4, in caso di mancato pagamento delle sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate, il Comune segue il procedimento previsto dalla legge n. 689/1981.

- 3. Per le ipotesi previste all'articolo 9, commi 5 e 6, in caso di mancato pagamento del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie quantificate nell'atto di intimazione nel termine ivi previsto, il funzionario responsabile notifica ai soggetti obbligati al pagamento un sollecito esecutivo ai sensi della legge n. 160/2019, articolo 1, comma 792 e seguenti.
- 4. Il recupero delle spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché per il ripristino dello stato originario dei luoghi può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 3, che con altro atto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 40

Sanzioni e indennità

- 1. Alle occupazioni e alla diffusione pubblicitaria considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione pubblicitaria realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione pubblicitaria effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di constatazione, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità, né superiore al doppio del canone.
- 2. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 10,00 a euro 15.000,00 ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della L.R. n. 2/2018, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
- 3. Nei casi di omesso o parziale versamento del canone alla scadenza, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita nella misura del 100 per cento del canone. È prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'ammontare del canone.

Articolo 41

Interessi

- 1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di intimazione è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione del sollecito esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie abusive, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 42

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo

2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

- 2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
- 3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere compensati con somme dovute nello stesso o in successivi anni. Sono compensabili somme dovute a titolo di canone con somme pagate e non dovute o non più dovute a titolo di TOSAP, COSAP o ICP.
- 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo III

Disciplina del canone mercatale

Articolo 43

Disposizioni generali

- 1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione del canone mercatale, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di mancato pagamento del canone mercatale ovvero in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione/autorizzazione o in difformità a quanto consentito dal titolo, qualora non già regolati dalle disposizioni elencate al seguente comma 2.
- 2. Per tutti gli altri aspetti si rimanda alle disposizioni previste dalla legge provinciale del 17 febbraio 2000, n. 7, dalla legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12 e dal regolamento comunale che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché dalle norme del Codice della Strada e dalle altre norme vigenti in materia.
- 3. Per le occupazioni che non rientrano nell'ambito delineato dai commi 1 e 2 del presente articolo si applica il canone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 44

Oggetto

1. Oggetto del canone mercatale sono le occupazioni, anche abusive, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 45

Ambito di applicazione

- 1. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 160/2019.
- 2. Il canone mercatale si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
- 3. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione/autorizzazione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione/autorizzazione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione/autorizzazione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione/autorizzazione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione/autorizzazione.

Articolo 46

Soggetti obbligati al pagamento del canone

- 1. Il canone mercatale è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2. Il canone mercatale è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione/autorizzazione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario/autorizzato, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda. In tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.

Criteri per la determinazione della tariffa del canone mercatale

- 1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
- a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
- 2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato E) parte integrante e sostanziale del presente regolamento, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione/autorizzazione e/o occupante.
- 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario/autorizzato pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 4. Le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare sono soggette al pagamento del canone per anni solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre), a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni annuali aventi inizio o termine nel corso dell'anno solare, per la frazione d'anno si applica l'importo minore tra l'intera tariffa annua e la tariffa giornaliera. Alla tariffa di base annuale prevista dall'articolo 1, comma 841 della legge n. 160/2019 sono applicati i coefficienti previsti dall'Allegato D.
- 5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata dall'articolo 1, comma 842 della legge n. 160/2019 con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'Allegato D.
- 6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
- 7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto d concessione/autorizzazione, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, alla tariffa di base determinata in base agli elementi del presente articolo si applica l'aumento del 25 per cento.
- 9. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente dovuto.
- 10. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente dovuto, per quelle con durata superiore a 29 giorni è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente dovuto.
- 11. Le riduzioni di cui ai commi 9 e 10 sono cumulabili tra di loro.
- 12. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nella tabella "Tariffe del canone mercatale" (Allegato D) parte integrante e

sostanziale del presente regolamento.

Articolo 48

Determinazione del canone mercatale

- 1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone mercatale è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura del canone mercatale è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
- 2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone mercatale dovuto è commisurato a giorni. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
- 3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento del canone per i posteggi individuati in zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore 2 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Articolo 49

Modalità e termini di versamento

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844 della legge 160/2019, senza arrotondamento.
- 2. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone mercatale deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 3. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone mercatale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
- 4. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone mercatale deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
- 5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone mercatale possono essere differiti o sospesi per i soggetti debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge provinciale.

Articolo 50

Verifica, riscossione coattiva canoni e indennità, irrogazione sanzioni

1. Per la verifica, per la riscossione coattiva del canone mercatale, delle indennità in caso di occupazione abusiva e delle spese di rimozione e ripristino dello stato originario dei luoghi, per l'irrogazione delle sanzioni, per la determinazione della misura delle sanzioni, dell'indennità e degli interessi, e per il rimborso si rinvia all'articolo 9 e alle disposizioni contenute nel Capo V del Titolo II del presente regolamento.

Titolo IV

Contenzioso e disciplina finale e transitoria

Articolo 51

Contenzioso

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone e del canone mercatale restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. Rimangono in vigore le disposizioni del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o private, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 20.11.2009 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente a quelle non in contrasto con quelle del presente regolamento.
- 4. Per le occupazioni permanenti e le diffusioni pubblicitarie permanenti in corso al 1° gennaio 2021 il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 5. Per le occupazioni temporanee e le diffusioni pubblicitarie temporanee, il cui atto di autorizzazione è stato emesso entro il 31.12.2020 o la relativa dichiarazione è stata effettuata entro il 31.12.2020 e che scadono durante il 2021 sono disciplinate dalle disposizioni in vigore fino al 31.12.2020.
- 6. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dei canoni al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846 della legge n. 160/2019.

ALLEGATO A

Rientrano nella **ZONA A** le seguenti strade ed aree pubbliche:

Piazzale davanti all'edificio polifunzionale "Ciasa dla cultura" a La Villa

Piazzale presso l'edificio condominiale "Villa Pöz" a La Villa

Str. San Linert dal distretto sanitario "Ciasa Vijo Vittur" fino al negozio "Despar" a San Leonardo

Rientrano nella **ZONA B** le seguenti strade ed aree pubbliche:

Tutte le rimanenti via e piazze del territorio comunale

ALLEGATO B		
Rientrano nella CATEGORIA SPECIALE le seguenti strade ed aree pubbliche:		
Nessuna		
Tutte le altre strade ed aree pubbliche sono in CATEGORIA NORMALE		

ALLEGATO C prospetti delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione del canone

ALLEGATO C

Tariffe del canone patrimoniale per <u>occupazioni</u> a partire dal 1.1.2021

OCCUPAZIONI PERMANENTI

tariffa standard annua/mq o kml	€ 30,00
---------------------------------	---------

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		ZONA A	ZONA B
	COEFFICIENTE	1,00	0,75
Suolo	0,585	€ 17,56	€ 13,17
Soprassuolo	0,293	€ 8,78	€ 6,59
Sottosuolo (art. 1, comma 829 legge 160/2019)	0,250	€ 7,50	
Griglie e intercapedini	0,293	€ 8,78	€ 6,59
Sottosuolo con serbatoi fino a 3.000 litri (art. 1, co. 829, legge 160/2019)	0,146	€ 4,39	€ 3,29
Sottosuolo con serbatoi superiori a 3,000 litri, per			
ogni 1,000 litri superiori (art. 1, co. 829, legge			
160/2019) (1/4 di sottosuolo)	0,037	€ 1,10	€ 0,83
Tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente			
sul suolo pubblico	0,176	€ 5,27	€ 3,95
Distributori di carburanti centro abitato	1,033	€ 30,99	
Distributori di carburanti parti rimanenti	0,861	€ 25,82	
Distributori tabacchi centro abitato	0,344	€ 10,33	
Distributori tabacci parte rimanente del territorio	0,258	€ 7,75	
Occupazioni cavi, condutture, impianti no servizio pubblico	0,140	€ 4,21	€ 3,16

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa standard giornaliera/mq o kml	€ 0,60
---------------------------------------	--------

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		ZONA A	ZONA B
	COEFFICIENTE	1,00	0,75
Suolo	1,717	1,030€	0,773€
Sottosuolo e soprassuolo	0,858	0,515€	0,386€
Tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente			
sul suolo pubblico	0,515	0,309€	0,232€
Pubblici esercizi	0,858	0,515€	0,386€
Cantieri attività edili, manomissioni suolo	0,858	0,515€	0,386€
Cantieri per la manutenzione di condutture, cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi	0,858	0,515€	0,386€
Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo			
viaggiante	0,343	0,206€	0,155€

autovetture di uso privato su aree destinate dal			
Comune	1,373	0,824€	0,618€
Manifestazioni politiche, culturali, sportive	0,343	0,206€	0,155€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) fino a 1kml e fino a 30 giorni	4,300	2,580€	1,935€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) fino a 1kml e da 31 a 90 giorni	5,590	3,354€	2,516€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) fino a 1kml e da 91 a 180 giorni	6,450	3,870€	2,903€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) fino a 1kml e da 181 a 364			
giorni	7,525	4,515€	3,386€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) superiori a 1kml e fino a 30			
giorni	12,900	7,740€	5,805€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) superiori a 1kml e da 31 a 90			
giorni	16,770	10,062€	7,547 €
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) superiori a 1kml e da 91 a 180			
giorni	19,350	11,610€	8,708€
Occupazioni cavi, condutture, impianti (no			
servizio pubblico) superiori a 1kml e da 181 a 364			
giorni	22,575	13,545€	10,159€

ALLEGATO C

Tariffe pubblicità a partire dal 1.1.2021

Tariffa standard annua	30,00
Tariffa standard giornaliera	0,60

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Coefficiente	Tariffe
Categoria normale			
fino a 5,00 MQ		0,38	11,40
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,57	17,10
>8,00 MQ		0,76	22,80
Categoria normale luminosa			-
fino a 5,00 MQ		0,76	22,80
>5,00 MQ = 8,00 MQ		0,95	28,50
>8,00 MQ		1,14	34,20
Diffusioni varie		=,= :	
VOLANTINAGGIO CN	1	3,45	2,07
SONORA CN	1	10,33	6,20
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	15	1,27	11,43
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	15	1,9	17,10
STRISCIONI >8,00 MQ CN	15	2,53	22,77
Pubbl.veic./interna 1 mg	15	0,28	8,40
Pubbl.veic./esterna fino 5 mg		0,38	11,40
Pubbl.veic./esterna >5,00 mq <8		0,57	17,10
		-	
Pubbl.veic./esterna>8,00 mq		0,76	22,80
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		1,11	33,30
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN		1,66	49,80
Pannelli luminosi >8,00 MQ CN		2,21	66,30
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		0,56	16,80
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,00 MQ CN		0,83	24,90
Pannelli luminosi in proprio >8,00 MQ CN		1,11	33,30
Proiezioni/diap. CN	1	3,45	2,07
Aeromobili	1	82,64	49,58
Palloni frenati	1	41,32	24,79
Locandine CN	30	1,9	1,14
Pubblicità temporanea			
fino a 5,00 MQ	30	1,89	1,14
>5,00 MQ = 8,00 MQ	30	2,84	1,70
>8,00 MQ	30	3,79	2,27
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	30	3,79	2,27
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	30	4,73	2,84
>8,00 MQ LUMINOSI	30	5,68	3,41
Pubblicità temporanea			
fino a 5,00 MQ	60	3,79	2,27
>5,00 MQ = 8,00 MQ	60	5,68	3,41
>8.00 MQ	60	7,57	4,54
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	60	7,57	4,54
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	60	9,47	5,68
>8,00 MQ LUMINOSI	60	11,36	6,82
Pubblicità temporanea	100	11,50	0,02
fino a 5,00 MQ	90	5,68	3,41
>5,00 MQ = 8,00 MQ	90	8,52	5,11
	90	11,36	6,82
>8,00 MQ	90	11,36	
fino a 5,00 MQ LUMINOSI		,	6,82
>5,00 MQ = 8,00 MQ	90	14,20	8,52
>8,00 MQ LUMINOSI	90	17,04	10,23
Pubblicità temporanea	255	10.51	44.55
fino a 5,00 MQ	365	18,94	11,36
>5,00 MQ = 8,00 MQ	365	28,41	17,04
>8,00 MQ	365	37,87	22,72
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	365	37,87	22,72
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	365	47,34	28,41
>8,00 MQ LUMINOSI	365	56,81	34,09

Affissioni - tariffe standard per ciascun foglio di cm 70x100 o frazioni				
FINO A GIORNI O FRAZIONE				
10 giorni		0,172	0,10	
15 giorni		0,148	0,09	
20 giorni		0,138	0,08	
25 giorni		0,13	0,08	
30 giorni		0,127	0,08	
MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70		FOGLI	1	
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100		FOGLI	2	
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140		FOGLI	4	
MANIFESTI DI M. 6x3		FOGLI	24	

ALLEGATO C

Tariffe del canone patrimoniale per diffusioni pubblicitarie <u>con</u> installazione impianti pubblicitari su suolo pubblico a partire dal 1.1.2021

Tariffa standard annua	30,00
Tariffa standard giornaliera	0,600

Tipologie di diffusione	periodo di applicazione	Coefficiente	CATEGORIA NORMALE
Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi			
fino a 5,00 MQ	per anno solare	2,2823	68,470€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	119,0633	71,438€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	85,5883	51,353€
se superiore a 3 mesi	al giorno	2,9450	1,767€
Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi			
>5,00 MQ = 8,00 MQ	per anno solare	4,6673	140,020€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	255,2000	153,120€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	183,1000	109,860€
se superiore a 3 mesi	al giorno	6,2433	3,746€
Insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi			
>8,00 MQ	per anno solare	7,7840	233,520€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	436,4000	261,840€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	312,8000	187,680€
se superiore a 3 mesi	al giorno	10,6117	6,367€

Pubblicità in forma luminosa			
fino a 5,00 MQ	per anno solare	2,6623	79,870€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	120,9633	72,578€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	87,4883	52,493€
se superiore a 3 mesi	al giorno	3,1017	1,861€
Pubblicità in forma luminosa			
>5,00 MQ = 8,00 MQ	per anno solare	5,0473	151,420€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	257,1000	154,260€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	185,0000	111,000€
se superiore a 3 mesi	al giorno	6,3983	3,839€
Pubblicità in forma luminosa			
>8,00 MQ	per anno solare	8,1640	244,920€
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per mese o frazione	438,3000	262,980€
se superiore a 29 giorni e fino a 3 mesi	per mese o frazione	314,7000	188,820€
se superiore a 3 mesi	al giorno	10,7683	6,461€

per anno solare	1,6910	50,730€
per mese o frazione	41,5783	24,947€
per mese o frazione	31,2783	18,767€
al giorno	1,3133	0,788€
per anno solare	5,1707	155,120€
per mese o frazione	224,5933	134,756€
per mese o frazione	162,7933	97,676€
al giorno	5,8317	3,499€
per anno solare	1,1383	34,150€
per mese o frazione	38,8150	23,289€
per mese o frazione	28,5150	17,109€
al giorno	1,0850	0,651€
per anno solare	4,3337	130,010€
per mese o frazione	220,4083	132,245€
per mese o frazione	158,6083	95,165€
al giorno	5,4883	3,293€
	per mese o frazione per mese o frazione al giorno per anno solare per mese o frazione per mese o frazione al giorno per anno solare per mese o frazione per anno solare per mese o frazione per mese o frazione	per mese o frazione 41,5783 per mese o frazione 31,2783 al giorno 1,3133 per anno solare 5,1707 per mese o frazione 224,5933 per mese o frazione 162,7933 al giorno 5,8317 per anno solare 1,1383 per mese o frazione 38,8150 per mese o frazione 28,5150 al giorno 1,0850 per anno solare 4,3337 per mese o frazione 220,4083 per mese o frazione 158,6083

Striscioni attraversanti strade o piazze			
se non inferiore a 14 giorni e fino a 29 giorni	per ogni 15 giorni o frazione	118,7083	71,225€
se superiore a 29 giorni	per ogni 15 giorni o frazione	92,9583	55,775€

Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti			
	al giorno per ogni mq		
per durate fino a 14 giorni	di occupazione	5,1500	3,090€
	al giorno per ogni mq		
se non inferiore a 14 giorni e fino a 30 giorni	di occupazione	4,6350	2,781€
	al giorno per ogni mq		
per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30	di occupazione	2,5750	1,545€

	per punto di pubblicità		
Apparecchi amplificatori o simili	e per giorno o frazione		
	al giorno per ogni mq		
per durate fino a 14 giorni	di occupazione	12,0250	7,215€
	al giorno per ogni mq		
se non inferiore a 14 giorni e fino a 30 giorni	di occupazione	4,6350	2,781€
	al giorno per ogni mq		
per durate oltre 30 giorni, dopo i primi 30	di occupazione	2,5750	1,545€

ALLEGATO D prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione del canone mercatale

CATEGORIA NORMALE

Tariffa di base annuale: € 30,00

Coefficiente: 0,5853

Tariffa annuale/mq: € 17,56

Tariffa di base giornaliera: € 0,60

Coefficiente: 1,33

Tariffa giornaliera/mq: € 0,80

CATEGORIA SPECIALE

Str. San Linert dal distretto sanitario "Ciasa Vijo Vittur" fino al negozio "Despar" a San Leonardo

Tariffa di base annuale: € 30,00

Coefficiente: 0,6586

Tariffa annuale/mq: € 19,76

Tariffa di base giornaliera: € 0,60

Coefficiente: 1,50

Tariffa giornaliera/mq: € 0,90

ALLEGATO E			
Rientrano nella CATEGORIA SPECIALE le seguenti strade ed aree pubbliche:			
Mentrano nena CATEGORIA SI ECIALE le seguenti strade ca dice pubbliche.			
Str. San Linert dal distretto sanitario "Ciasa Vijo Vittur" fino al negozio "Despar" a San Leonardo			
Tutto la altra strada ad area rechbisha agra in CATECORIA NORMALE			
Tutte le altre strade ed aree pubbliche sono in CATEGORIA NORMALE			

ALLEGATO F

Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone per distributori di carburanti e tabacchi

- a) Centri abitati secondo il Codice della strada
- a) Parte rimanente del territorio comunale